



S E N T E N Z A N . 8 0 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74223

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Solimando e Silvia Solimando (entrambi del foro di Bari), nonché elettivamente domiciliato a Bari in via Giuseppe Davanzati Forges n° 6 presso lo studio dei difensori stessi;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania;

E C O N T R O

MINISTERO DELLA CULTURA, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 31 gennaio 2024, *ex* dipendente del Ministero della Cultura (d'ora in poi: il Ministero) collocato in

quiescenza il 30 giugno 2019 con attribuzione della pensione di vecchiaia dall'indomani, ha lamentato che, successivamente alla stipula del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 avvenuta il 9 maggio 2022 (d'ora in poi: il CCNL), quella pensione non era stata riliquidata, quantunque il Ministero, con nota del 31 luglio 2023, gli avesse comunicato di aver provveduto a quel proposito.

Perciò l'odierno ricorrente ha domandato tale riliquidazione, con riferimento non soltanto alla data di decorrenza della pensione, ma anche alle successive scadenze contemplate dal suddetto CCNL: con conseguente condanna dell'INPS al pagamento dei ratei di pensione arretrati.

2. Con comparsa depositata il 21 luglio 2024 si è costituito l'INPS, ascrivendo al Ministero la competenza a provvedere e, comunque, negando recisamente il computo di incrementi contrattuali maturati successivi al collocamento in quiescenza.

3. Con memoria prodotta il 26 luglio 2024 questi ha sostanzialmente ascritto all'INPS l'esclusiva competenza a provvedere alla riliquidazione per cui è lite; ed altresì ha sottolineato il proprio diritto al computo anche degli incrementi contrattuali maturati dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021.

Senza che si fosse costituito il Ministero, all'udienza del 3 settembre 2024 la causa è stata discussa dalle parti costituite e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Innanzitutto, alla luce di quanto comunicato dal Ministero al (omissis) con nota del 31 luglio 2023 (all. 3 al ricorso) e delle vaghe doglianze dell'INPS in proposito, è dato reputare che ormai competa a quest'ultimo riliquidare la pensione del (omissis) sulla base degli incrementi stipendiali contemplati dal CCNL. Perciò va

addossata esclusivamente all'INPS la condanna che, per le ragioni di sèguito descritte, va pronunciata riguardo al pagamento degli arretrati scaturenti da quella riliquidazione.

5. Invero nella tabella A1 del CCNL, la quale riguarda il personale dei Ministeri ed a cui rinvia il comma 1 dell'art. 47 del CCNL stesso, sono fissate tre decorrenze per gli aumenti della retribuzione tabellare, al 1° gennaio di ciascuna delle annualità contrattuali 2019, 2020 e 2021. Inoltre, al comma 1 del successivo art. 48, è previsto che “le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 47 ... hanno effetto ... sul trattamento di quiescenza ...”; ed al primo periodo del comma 2 è precisato che “i benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 47 ... sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle tabelle A e C, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto”.

Innanzitutto mette conto di osservare come, in seno a tale comma 2, manchi l'avverbio “integralmente”: sul quale, invece, appaiono basate pronunce giurisprudenziali di totale accoglimento dell'odierna pretesa attorea. Peraltro quella locuzione si presta a plurime interpretazioni: atteso che, ovviamente, il dipendente *medio tempore* cessato dal servizio non ha lavorato per l'intero arco temporale di vigenza di un dato CCNL e, tendenzialmente, neppure per l'intero periodo a cui sia riferita una data *tranche* contrattuale (p.es. l'anno 2019, nel caso del (omissis)e del primo dei tre incrementi stipendiali). Altresì non appare affatto nitida l'interpretazione di quell'avverbio nel senso di dar vita ad una *fictio iuris*: la quale, per l'intero arco temporale di un dato CCNL, consisterebbe nell'assimilare il lavoratore collocato a riposo a quello rimasto in servizio; o, il che è lo stesso, nel postergarne alla

conclusione di quell'arco temporale il collocamento in quiescenza, ai fini in questione. Il vero è, invece, che la valenza di norme come quella di cui all'art. 48 del CCNL consiste nell'attribuire al dipendente cessato *medio tempore* il riconoscimento di taluni istituti, pur contemplati da un CCNL stipulato posteriormente alla cessazione dal servizio di quel dato dipendente.

6. Comunque, anche a voler reputare non decisiva l'assenza dell'avverbio "integralmente" nel caso di specie, è decisivo osservare che, in virtù del menzionato comma 2 dell'art. 48, il computo degli aumenti stipendiali contemplati dal CCNL deve avvenire "... secondo gli ordinamenti vigenti ...": cioè conformemente alla previsione generale di cui al secondo comma dell'art. 43 del D.P.R. n° 1092/1973, a mente della quale "... nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile".

In tal senso, che nel caso di specie equivale a computare nella pensione del (omissis)esclusivamente l'aumento stipendiale maturato dal 1° gennaio 2019, milita la granitica giurisprudenza di legittimità: tra le quali basti richiamare, *ex plurimis*, le pronunce n° 5383/2002 e, soprattutto, n° 1063/2008. Di quest'ultima, in particolare, meritano di esser qui ricordati i seguenti passaggi più significativi:

- "nel settore del lavoro pubblico, come avviene anche in quello del lavoro privato, è da tempo usuale, nella regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, la determinazione complessiva degli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico e il loro contestuale 'scaglionamento' nel tempo ...", il che tuttavia, "secondo la giurisprudenza di questa Corte, ... non comporta una 'rateizzazione' in senso tecnico o una dilazione dell'adempimento, ma si risolve in una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con

determinate scadenze, successivi incrementi retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva del datore di lavoro”, talché “... i dipendenti che cessano dal servizio durante il periodo di vigenza contrattuale hanno diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del loro rapporto di lavoro come spettante alla data del collocamento a riposo, con esclusione ... delle somme corrispondenti agli scaglioni (a quella data) non ancora operativi”;

- analogamente la pensione “... va determinata senza tenere conto degli aumenti retributivi cui il pensionato non ha diritto, in quanto previsti per scaglioni successivi alla sua messa in quiescenza”, per l’assorbente ragione secondo cui, quand’anche “... recepiti in provvedimenti normativi di natura regolamentare, i contratti collettivi ... non possono in alcun modo disporre o comunque modificare i rapporti previdenziali, che sono distinti dai rapporti di lavoro, intercorrono fra soggetti diversi e sono retti da normative legali inderogabili”, qual è appunto il già richiamato art. 43 del D.P.R. n° 1092/1973;
- “irrilevante ... è l’esistenza di un consolidato orientamento del giudice amministrativo e di quello pensionistico [contabile] in senso favorevole alle tesi ...”, perché “... il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza ‘scaglionata’ nel tempo costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza ...” di un dato CCNL, “... non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di un’obbligazione retributiva del datore di lavoro suscettibile di essere assoggettata a contribuzione”.

7. Conclusivamente in favore, ai maggiori ratei di pensione scaturenti dal computo esclusivamente dell’incremento stipendiale avente decorrenza dal 1°

gennaio 2019, vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo.

Va invece rigettata la domanda attorea, quanto al computo degli incrementi stipendiali che sarebbero maturati dal 1° gennaio 2020 e dalla medesima data dell'anno successivo.

8. Infine la sostanziale carenza di legittimazione passiva del Ministero, peraltro non costituitosi nell'odierno giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese fra tale P.A. ed il ricorrente. Mentre la soccombenza soltanto parziale dell'INPS induce a compensare per metà quelle medesime spese tra esso e l'odierno ricorrente, nonché a liquidare la residua metà in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Altresi di tali spese va disposta la distrazione in favore degli avvocati Emilio Solimando e Silvia Solimando, dichiaratisi antistatari nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74223, proposto da (OMISSIS)contro l'INPS ed il Ministero della Cultura:

- 1) dichiara il diritto di (omissis)al ricalcolo della pensione ordinaria di vecchiaia, computando i nuovi trattamenti economici previsti dall'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021, limitatamente a quelli concretamente maturati anteriormente rispetto alla data del 1° luglio 2019 in cui il (omissis)stesso è stato collocato in quiescenza;
- 2) condanna l'INPS a pagare al (omissis)i maggiori ratei scaturenti dal ricalcolo di

cui al punto 1 maturati dalla data di collocamento in quiescenza in poi, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al di dell'effettivo soddisfo;

- 3) rigetta nel resto la domanda attorea;
- 4) condanna l'INPS a pagare al (omissis)metà delle spese di lite, liquidate per tale quota in 1.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 5) distrae le spese di cui al punto 4 in favore degli avvocati Emilio Solimando e Silvia Solimando, dichiaratisi antistatari;
- 6) compensa la residua metà delle spese di lite fra il (omissis)e l'INPS, nonché la totalità di tali spese fra il (omissis)ed il Ministero della Cultura;
- 7) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 settembre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 05.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli